



Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. I

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

del **Comune di Alba (CN)** (P.I. 00184260040), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Maurizio Marello, con sede legale in Alba (CN), Piazza Risorgimento, 1, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Marco Barilati del Foro di Genova (C.F. BRLMRC63B24D969T, fax: 010/8985973 – indirizzo pec: marco.barilati@ordineavvgenova.it), dall'Avv. Pietro Piciocchi del Foro di Genova (C.F. PCCPTR77H10D969U; fax: 010.8985973 – indirizzo pec: pietro.piciocchi@ordineavvgenova.it) e dall'Avv. Luca Gabrielli del Foro di Roma (C.F. GBRLCU78E06H501Z), presso lo studio del quale ultimo elegge domicilio in Roma, Via Filippo Nicolai, 70, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata avv.lucagabrielli@cnfpec.it ed il numero di fax: 06/92599061 per ogni futura comunicazione,

nel ricorso R.G.R. n. 5158/2015 proposto

contro

Presidente del Consiglio dei Ministri;

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 dicembre 2014, pubblicato in G.U. – serie ordinaria – n. 21 del 27 gennaio 2015, recante

“Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014” (doc. n. 2);

nonchè per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2014 recante *“Determinazione delle variazioni a congruaggio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D” (doc. n. 3);*
- della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 16 giugno 2014 – non pubblicata – recante l'ammontare del gettito stimato per ciascun Comune dell'IMU e della TASI ad aliquota standard per l'anno 2014;
- della *“nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2013”* approvata dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali con verbale del 30 aprile 2014 che parimenti si impugna **(doc. n. 4)**;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto, e connesso,

nonché per l'annullamento, se ed in quanto occorrente,

- del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. del 17 maggio 2017, n. 113, avente ad oggetto *“Conferma degli importi delle riduzioni di risorse a carico dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna anni 2013, 2014 e 2015”;*
- degli atti della Conferenza stato - Città ed Autonomie locali del 9 febbraio 2017 e del 23 marzo 2017.

* * *

= I =

PREMESSE

Si richiamano integralmente le considerazioni ed i motivi del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Nelle more della definizione del contenzioso è intervenuto il decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 in epigrafe indicato il quale, facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, ed all'art. 1, comma 444, della L. n. 232/2016 che ha sostituito il quarto periodo dell'art. 16, comma 6, del D.L. suddetto, e sul presupposto che nei 40 giorni prescritti dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno non era intervenuta l'intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, ha confermato le misure già determinate con i precedenti decreti ministeriali che hanno trovato attuazione con i decreti impugnati in epigrafe indicati.

Il decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, con un articolo unico, ha stabilito che *"Le riduzioni di risorse di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, dell'importo complessivo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da applicarsi a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna sono confermate nelle stesse misure già determinate, rispettivamente, con i decreti ministeriali del 24 settembre 2013, del 3 marzo 2014 e del 23 giugno 2015, sulla base dei quali è stato già effettuato il riparto del fondo di solidarietà comunale come disposto dai decreti del*

Presidente del Consiglio dei ministri adottati in attuazione dell'art. 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

Ciò sul presupposto che "l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ... nel sostituire il quarto periodo del citato art. 16, comma 6, ha disposto che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali fissando, in caso di mancata intesa, il termine di quarantacinque giorni entro il quale il predetto decreto può essere comunque adottato, nonché il relativo criterio di riparto, identico allo stesso già previsto dalla previgente formulazione della norma, ovvero in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici - SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'art. 156 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Ritenuto, alla luce della citata declaratoria di illegittimità costituzionale del richiamato art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 e in forza della riformulazione della norma disposta dal richiamato art. 1, comma 444, della legge n. 232 del 2016, di dover provvedere all'adozione del presente decreto. Rilevato che nelle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali tenutesi il 9 febbraio ed il 23 marzo 2017 non è stata raggiunta l'intesa e che il 26 marzo 2017 sono trascorsi i quaranta giorni prescritti dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno.

Tanto premesso, il Comune di Alba, nell'eventualità che il decreto ministeriale sopravvenuto sia da intendersi quale lesivo delle sue ragioni e dei suoi diritti ed interessi fatti valere con il ricorso introduttivo del presente giudizio, estende anche al decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 (ed agli atti presupposti in epigrafe indicati) l'originaria impugnazione.

Pertanto, per quanto possa occorrere, il decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 (e gli atti presupposti in epigrafe indicati) è (sono) invalido (invalidi) sia in proprio sia in via derivata dall'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e nei confronti del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 (e degli atti presupposti in epigrafe indicati) vengono, quindi, estesi i medesimi vizi e le medesime considerazioni di diritto svolte nel predetto ricorso introduttivo.

Vengono altresì estese all'art. 1, comma 444, della L. n. 232/2016 che costituisce il giuridico presupposto del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, i profili e le eccezioni di illegittimità costituzionale dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio nei confronti dell'art. 1, comma 380 e ss. della L. n. 228/2012.

Il presente ricorso per motivi aggiunti è affidato alle seguenti considerazioni di

=A=

DIRITTO

Illegittimità propria e derivata decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017. Invalidità del decreto medesimo suddetto e degli atti impugnati nel ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe indicati per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 444, della L. n. 232/2016.

1) **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 380 TER, LETT. B), L. N. 228/2012.**

VIOLAZIONE DELL'ART. 151, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO UNICO DEL D.M. 18 LUGLIO 2014.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE COLLABORAZIONE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

DI CUI ALL'ART. 119, COMMA 1, COST.

*La disposizione di cui in rubrica stabilisce che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, **da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014** ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale (...)".*

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state definite le modalità di riparto e le rispettive quote del Fondo di solidarietà comunale è stato adottato in data 1 dicembre 2014 per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Ordinaria – n. 21 del 27 gennaio 2015.

*Vero che sul sito del Ministero dell'Interno sono stati anticipati alcuni dati derivanti dalla già citata nota del Dipartimento delle Finanze del 16 giugno 2014, nota che, peraltro, non è mai stata pubblicata (dati che, peraltro, sono stati successivamente aggiornati con atto di cui si ignorano gli estremi perché mai pubblicato); è, altresì, vero, comunque, **che tali dati erano provvisori** e, infatti, sono stati variati con il d.p.c.m. impugnato.*

Sta di fatto che la previsione temporale stabilita dalla disposizione citata non è stata oggettivamente rispettata e questo rende sicuramente illegittimo il decreto in esame.

Il termine in questione, d'altra parte, non può in alcun modo essere inteso come meramente ordinatorio in quanto si riconnette ad un'ovvia esigenza di programmazione per le amministrazioni locali.

L'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 precisa, a questo riguardo, che "gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre".

Al momento di approvazione del bilancio di previsione – che costituisce autorizzazione alla spesa – sono connessi atti fondamentali per la vita dell'ente.

L'art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce, a questo riguardo, che "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione (...)".

In particolare, con riferimento all'anno 2014, l'articolo unico del D.M. 18 luglio 2014 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014.

Il d.p.c.m. impugnato – che produce una riduzione drastica e non preventivata delle risorse disponibili – è successivo di oltre due mesi a tale scadenza!

Esso costituisce una grave lesione, non solo del principio della programmazione – che viene posto nel nulla – ma anche e soprattutto del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, Cost. che la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni elevato a canone fondamentale cui devono essere ispirati i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali (ex plurimis Corte cost., sent. n. 168 del 2008; sent. n. 219 del 2005; sent. n. 231 del 2005; sent. n. 133 del 2006;

sent. n. 211 del 2006; sent. n. 201 del 2007; sent. n. 50 del 2008; sent. n. 63 del 2008; sent. n. 33 del 2011).

Donde la sussistenza del vizio rubricato.

* * *

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 380 TER, LETT. B), N. 3, L. N. 228/2012.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 119, COMMA 1, COST.

La disposizione di cui in rubrica, tra i criteri direttivi cui il d.p.c.m. sulla ripartizione del fondo di solidarietà comunale si deve attenere, impone che si tenga conto "dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota standard, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia".

Non occorre spendere molte parole per dimostrare come il d.p.c.m. impugnato abbia clamorosamente violato tale disposizione.

In primo luogo, a fronte della necessità di limitare le variazioni, il Comune di Alba subisce un taglio del fondo di solidarietà comunale di euro 855.003,36, somma davvero ragguardevole se si considera che costituisce una deminutio pari ad 1/3 della quota attribuita nell'anno 2013.

La quota di partecipazione al fondo, come evidenziato nella parte in fatto, cresce in modo significativo di oltre 300.000,00 euro e questo altera in modo irreversibile la stabilità delle risorse su cui l'Amministrazione può contare.

In secondo luogo, il d.p.c.m. oggetto del presente gravame, in palese contrasto con quanto disposto dalla norma che ne costituisce il fondamento, non prevede alcuna clausola di salvaguardia volta ad assicurare la sostanziale invarianza delle risorse disponibili e questo a differenza di quanto era stato disposto con il

d.p.c.m. 13 novembre 2013, relativo alla ripartizione del fondo per l'anno 2013, il cui art. 2 aveva espressamente introdotto la clausola in oggetto.

Tale elemento costituisce un'evidente violazione della disposizione di cui in rubrica che comporta l'illegittimità dell'atto gravato.

Giova rammentare che la previsione di una clausola di tendenziale invarianza delle risorse disponibili è strettamente funzionale alla garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti locali e costituisce espressione della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui, a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e della nuova formulazione dell'art. 119, sullo Stato, titolare della potestà legislativa concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica, grava il "divieto" – così lo definisce il Giudice delle leggi – "di procedere in senso inverso a quanto prescritto dalla norma costituzionale, ad esempio, sopprimendo, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalla leggi statali, o configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l'art. 119" (Corte cost., sent. n. 16 del 2004; sent. n. 49 del 2004; sent. n. 37 del 2004; sent. n. 241 del 2004).

Nel caso di specie, la garanzia dell'autonomia finanziaria è completamente svuotata attraverso l'imposizione di una drammatica riduzione, non preventivata, che riduce gli spazi di autonomia dell'ente, costringendolo, oltretutto a fine esercizio, a rivedere i propri impegni e il livello dell'imposizione.

Ancor più chiaramente, la Corte costituzionale, prendendo le mosse dal nuovo art. 119, Cost., ha affermato con riferimento alle Regioni – ma il rilievo è assolutamente intercambiabile anche in relazione agli enti locali – che "a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare

uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenze n. 145 del 2008; n. 431 e n. 381 del 2004" (Corte cost., sent. n. 298 del 2009).

L'elemento che più di ogni altro consente di valutare il generarsi dello squilibrio consiste, segnatamente, in una drastica riduzione di gettito – relativo, oltretutto, da tributi di cui dovrebbero integralmente beneficiare i Comuni (come l'IMU e la TASI) – senza la previsione di misure, anche minime, compensative.

Nel caso di specie – si ribadisce – è proprio la legge regolatrice del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 a farsi carico di tale esigenza, obbligando il Presidente del Consiglio dei Ministri, in sede di adozione del d.p.c.m., a prevedere una clausola di invarianza delle risorse disponibili, incombente che, nella vicenda che ci occupa, è stato completamente obliterato.

Anche perché – e il punto non è di scarso rilievo – la definizione dell'entità complessiva del fondo a carico dei Comuni è esattamente la stessa per l'anno 2013 e per l'anno 2014, pari a complessivo euro 4.717,9 milioni di euro (si confrontino i commi 380 e 380 ter dell'art. 1, L. n. 228/2012).

Se è così, allora, non si comprende da dove possano derivare così significative divergenze tra un anno e l'altro.

Donde la sussistenza del vizio rubricato.

* * *

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 119, COMMA 1, COST.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 380 TER, L. N. 228/2012.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 380, LETT. C, N. 2), L. N. 228/2012.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI
ALL'ART. 3, COST.

Come si è posto in luce nella parte in fatto del presente ricorso, in base al d.p.c.m. impugnato, uno degli elementi chiave per addivenire alla determinazione delle quote del fondo di solidarietà comunale di spettanza di ciascun Comune nell'anno 2014 è la determinazione del gettito IMU e TASI ad aliquota standard.

Tale "passaggio", come detto, condiziona: a) la definizione della base di riferimento del fondo che è la grandezza da cui muove l'intero calcolo; b) la quota di partecipazione per ciascun Comune al finanziamento del fondo; d) la quantificazione delle risorse che saranno attribuite ad ogni Comune.

Tuttavia, l'art. 1, comma 380 ter, L. n. 228/2012 (e lo stesso il comma 380), da un lato non parla mai di gettito dell'IMU ad aliquota standard, dall'altro e, comunque, non stabilisce alcun criterio per addivenire alla determinazione di tale gettito, ciò che, peraltro, costituisce una gravissima lacuna, apparendo fin troppo evidente che la sovrastima di esso, ovvero la sua sottostima, conducono a risultati non attendibili, con esiti – in caso di valutazioni per eccesso – sperequativi ed erosivi dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Ebbene, come precisato nella parte in fatto: a) la determinazione presunta del gettito dell'IMU e della TASI ad aliquota standard per l'anno 2014 è stata effettuata con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, del 16 giugno 2014, documento non pubblicato e non conosciuto, del quale si richiede l'acquisizione in via istruttoria, con riserva di proporre su di esso motivi aggiunti; b) la determinazione del gettito dell'IMU per l'anno 2013, nonché la definizione per ciascun Comune della quota di alimentazione del fondo, è stata operata con il già citato decreto del Ministero dell'interno del 24 giugno

2014 (che, pertanto, viene impugnato quale atto presupposto); c) tale decreto, presumibilmente, dovrebbe avere recepito la nota metodologica del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2014, approvata in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 30 aprile 2014, avente ad oggetto "la metodologia per la verifica del gettito dell'IMU per l'anno 2013"; d) tale nota, tuttavia, si preoccupa di specificare solamente i criteri per la determinazione del gettito effettivo dei fabbricati di categoria D, spettante allo Stato, e non riguarda minimamente la definizione del gettito dell'IMU sui restanti fabbricati ad aliquota ordinaria (doc. n. 4).

Ne consegue che, non solo viene assunto un parametro – il gettito dell'IMU ad aliquota standard – che non è minimamente contemplato dalla norma primaria ma, anche a prescindere da ciò, non sono assolutamente noti i criteri seguiti dal Ministero per la definizione di un elemento che, stante il particolare meccanismo che regola il fondo, è di fondamentale importanza al fine di quantificare, sia il concorso di ogni Comune alla sua alimentazione, sia le quote di cui ogni Comune può alla fine beneficiare.

E' evidente, per contro, come il gettito in questione – tanto più alla luce delle finalità di solidarietà che il fondo si propone di conseguire e che presupporrebbero la verifica delle somme effettivamente riscosse – non può in alcun modo rappresentare un valore puramente virtuale, completamente sganciato dalla realtà – e, quindi, dalla capacità degli enti di riscuotere anche in funzione, ad esempio, dell'esistenza di eventuali fenomeni di evasione dei quali si deve tenere necessariamente conto – anche perché in tal modo non solo si altera irreversibilmente la misura effettiva del concorso di ogni Comune al finanziamento del fondo ma si vanifica l'obiettivo di perequazione che tale strumento deve perseguire.

Nel caso di eccessiva valorizzazione del gettito, infatti, il singolo Comune sarà costretto: a) a partecipare in misura superiore all'alimentazione del fondo; b) a conseguire un minore introito a titolo di quota del fondo di solidarietà di spettanza con conseguente complessiva alterazione del meccanismo.

*Fa specie, pertanto, che sia il Ministero dell'Interno a dichiarare nel proprio sito quanto segue: "stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF-Dipartimento delle finanze in data 30 settembre 2013. Si evidenzia che: 1) a differenza dell'anno 2012, non è previsto l'obbligo per i comuni di inserire nel bilancio di previsione un importo pari al valore stimato del gettito IMU, in quanto il dato è utilizzato per il calcolo delle quote di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, **ma non è commisurato al reale gettito IMU (...)**" (doc. n. 8).*

La riprova definitiva della totale aleatorietà dei calcoli effettuati dal Ministero e della loro sostanziale inattendibilità emerge evidente confrontando le stime del gettito dell'IMU del Comune di Alba ad aliquota di base riferite all'anno 2014 con quelle determinate dal Ministero per l'anno 2013, allorché era ricompresa in tale imposta l'imposizione sull'abitazione principale, venuta meno dall'1 gennaio 2014 per effetto dell'introduzione della TASI.

Il gettito IMU stimato per l'anno 2013 è pari ad euro 9.364.254,70.

Il gettito IMU stimato per l'anno 2014 è pari ad euro 8.237.918,78.

Sarebbe ragionevole ipotizzare, a questo punto, che il gettito stimato della TASI per l'anno 2014 – che è un'imposta assolutamente identica all'IMU con riferimento a presupposto e base imponibile per la quale vale il principio della complementarietà delle aliquote (l'art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 stabilisce, sotto tale profilo, che "il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 31 dicembre 2013") – fosse pari a circa la differenza tra il gettito dell'IMU stimato nel 2013 e quello previsto per l'anno 2014 (poco più di un milione di euro).

Il gettito stimato della TASI per l'anno 2014 è pari, invece, ad euro 2.015.074,62, con uno scostamento davvero rilevante rispetto alle attese.

E tutto ciò – lo si ribadisce – in presenza del principio della complementarità delle aliquote che è perfettamente sintonico alla clausola di invarianza di cui al precedente motivo di ricorso, in base alla quale – giova ricordarlo – il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto tenere conto "dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota standard, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia".

Queste palesi incongruenze confermano definitivamente che i dati presi come base di riferimento per i calcoli della quota di alimentazione al fondo e per la determinazione della quota finale di spettanza per ciascun Comune sono assolutamente aleatori e privi di connessione con la realtà.

Emerge evidente, infatti, come le significative variazioni che si sono registrate tra un anno e l'altro non hanno nessuna plausibile giustificazione e questo testimonia l'arbitrio incontrollabile con il quale è condotta l'operazione di riparto.

Si auspica che le Amministrazioni intimare, almeno nell'ambito di questo giudizio, vogliano illustrare i criteri che hanno seguito per determinare la quota di alimentazione al fondo e la quota di spettanza finale.

Inoltre, ad ulteriore riprova di quanto si va sostenendo, si versa in atti una scheda tecnica del Servizio ragioneria del Comune di Alba nel quale si evidenziano i dati reali del gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2014, con la puntuale indicazione delle differenze rilevate che attestano come i dati ministeriali siano assolutamente sovrastimati rispetto a quelli effettivi (doc. n. 9).

Analoghe perplessità sussistono, infine, con riferimento alla definizione della dotazione del fondo di solidarietà comunale che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 380, lett. c, n. 2), dovrebbe avvenire anche in funzione "della definizione dei costi e dei fabbisogni standard": ancora una volta non v'è traccia di tale parametro nel d.p.c.m. impugnato.

Donde la sussistenza del vizio denuncia, oltre che per la violazione delle disposizioni citate in rubricata, anche per il palese difetto di istruttoria e per vizio di eccesso di potere, stante la totale irragionevolezza ed inattendibilità di tale meccanismo e dei suoi risultati finali.

* * *

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 380 TER, LETT. B), N. 1, L. N. 228/2012.

La disposizione di cui in rubrica stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'emanare il d.p.c.m. relativo alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale, deve tenere in considerazione "quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380".

La lettera d) del comma 380 stabilisce, a sua volta, che "con il medesimo d.p.c.m. di cui alla lett. b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli Comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) [definizione dell'alimentazione del fondo] ed f) [determinazione della quota di riserva allo Stato del gettito dell'IMU ad aliquota standard inerente gli immobili classificati in categoria D] (...);
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) [soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio] sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" [tagli lineari anno 2012]".

Il d.p.c.m. impugnato, tuttavia, non offre alcuna evidenza del fatto che si sia tenuto conto di tali criteri direttivi nella determinazione delle quote del fondo di solidarietà comunale di spettanza di ciascun Comune.

Da qui la sussistenza del vizio rubricato.

* * *

5) QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 380 E SS., L. N. 228/2012 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 5, 119, COMMI 1, 3 E 4, E ART. 120, COST.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ecc.mo TAR del Lazio ritenesse il d.p.c.m. impugnato immune dai vizi che sono stati dedotti ai paragrafi precedenti, si pone la questione di legittimità costituzionale del meccanismo complessivo di funzionamento del fondo di solidarietà comunale che, come delineato dal legislatore, appare in contrasto con le disposizioni della Costituzione di cui in rubrica, comportando una lesione inaccettabile del principio di autonomia finanziaria, ponendosi in conflitto con la disciplina costituzionale della perequazione e gli strumenti ivi previsti e, in ultima analisi, compromettendo il finanziamento delle funzioni assegnate agli enti locali.

Ciò che si confida di dimostrare, in particolare, è che il fondo di solidarietà comunale previsto dalla disposizione censurata, a dispetto del suo nomen, non

costituisce affatto uno strumento di perequazione, bensì una modalità tecnica, puramente aleatoria, attraverso la quale sottrarre ingenti risorse agli enti locali. Occorre muovere dal quadro della Costituzione.

L'art. 119, comma 2, Cost, prevede che "i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio".

Il comma successivo stabilisce, altresì, che "la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante".

Ai fini che ci occupano, giova menzionare anche il comma 4, in virtù del quale "le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".

Il disegno della L. n. 42/2009 era coerente con tale impostazione.

L'art. 13, recante "principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali", prevedeva al comma 1, lett. a), l'istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, "alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il funzionamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei

fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Province (...)". La definizione del fondo, quindi, doveva essere determinata in dipendenza del "costo standard" delle funzioni fondamentali secondo la seguente logica estremamente lineare: il fondo finanzia le funzioni fondamentali se le risorse derivanti ai Comuni dalle entrate proprie non sono sufficienti.

Questo per quanto riguarda la costruzione dell'entità economica del fondo.

Con riferimento, invece, ai criteri di riparto tra i singoli Comuni, l'art. 13, comma 1, lett. c), L. n. 42/2009 stabiliva che "la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali (...) avviene in base a: 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale (...)".

La lett. d) della stessa disposizione prevedeva, altresì, che la spesa corrente standardizzata fosse computata "sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata".

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento delle spese relative alle altre funzioni degli enti locali – quelle diverse dalle fondamentali – il criterio di riparto delle quote del fondo perequativo veniva precisato dalla lett. f) dell'art. 13, in virtù del quale “il fondo perequativo per i Comuni (...) è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'art. 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative”.

In definitiva, pertanto, la conclusione che si può ricavare dalle disposizioni citate è che il legislatore del 2009, nel dare attuazione all'art. 119, Cost. in materia di perequazione, si è basato sui criteri stabiliti dalla Costituzione, organizzando il fondo perequativo in modo da condizionarne l'entità e la determinazione delle quote di distribuzione in funzione di due parametri, segnatamente, la garanzia del finanziamento integrale delle funzioni attribuite agli enti locali (seppure al costo standard) e la riduzione delle capacità fiscali per abitanti.

Elementi che, come emerge da una semplice lettura della norma sopra riportata, si ritrovano tutti nel testo dell'art. 119, Cost.

Il comma 4 prevede, infatti, che le quote del fondo – unitamente alle altre risorse proprie di cui beneficiano gli enti locali – concorrono al finanziamento integrale delle funzioni attribuite ai Comuni.

Il comma 3, con specifico riferimento al fondo perequativo, stabilisce che questo debba basarsi sulle capacità fiscali per abitante che si rilevano nel territorio, al precipuo scopo, ovviamente, di sminuirne le differenze.

E' in questo modo che il legislatore costituzionale ha inteso realizzare un federalismo fiscale ispirato al principio solidarista che costituisce un caposaldo della Costituzione repubblicana.

Ebbene, poste tali premesse, non v'è chi non veda come la disciplina del fondo di solidarietà comunale recata dall'art. 1, comma 380 e ss., L. n. 228/2012 entri in totale rotta di collisione, non solo con il disegno che era stato prefigurato dalla legge delega sul federalismo fiscale – ciò che in sé non costituirebbe un vizio di legittimità in ragione del principio della successione delle leggi nel tempo – ma anche e soprattutto con le regole dettate dalla Costituzione in materia di perequazione – ciò che, invece, costituisce un vizio insanabile: regole dalle quali, beninteso, non è possibile in alcun modo “svicolare”, come testimonia, peraltro, l'abbondante giurisprudenza costituzionale formatasi all'indomani della riforma costituzionale dell'art. 119, Cost., che proprio in materia di perequazione ha trovato la sua più rigorosa applicazione all'insegna del principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria (Corte cost., sent. n. 370 del 2003; Corte cost., sent. n. 320 del 2004; Corte cost., sent. n. 49 del 2004; Corte cost., sent. n. 77 del 2005; Corte cost., sent. n. 170 del 2005).

Neppure l'infelice situazione dei conti pubblici giustifica il fatto che si intervenga sulla finanza locale in maniera disomogenea e restrittiva degli spazi di autonomia finanziaria riconosciuti dalla Costituzione.

Come messo in luce da autorevole dottrina, infatti, “non è certo in discussione, sul piano generale, la possibilità del legislatore di modificare la propria rotta rispetto da quanto esso stesso stabilito in precedenza: ma con riguardo specifico alla materia de qua, è impossibile dimenticare l'insistenza con cui la Corte ha sottolineato l'importanza della legislazione di «prima attuazione» dell'art. 119 Cost e l'imprescindibilità della concretizzazione del meccanismo del federalismo fiscale: dal cui completamento, peraltro, deriverebbero indubbiamente effetti benefici sull'efficienza dei servizi, sulla trasparenza dei conti pubblici e sulla responsabilizzazione delle amministrazioni locali, risultato che di certo

apparirebbero coerenti anche con il quadro costituzionale novellato” (C. Salazar, gli artt. 117 e 119 nella giurisprudenza costituzionale, in G.F. Ferrari (cur.), Lo stato della finanza locale in Italia e in Europa, Venezia, 2013, 81).

Non sorprende, pertanto, che la Corte costituzionale abbia chiarito il carattere tendenzialmente chiuso e “tipico” dei meccanismi di perequazione.

*E’ dato leggere, infatti, che “il rispetto di detto principio di tipicità non impedisce certamente – allo stato della legislazione – che possano essere adottati interventi perequativi a favore delle collettività economicamente più deboli. **Ciò potrà tuttavia avvenire solo attraverso quei moduli legislativi e procedurali non collidenti con il dettato dell’art. 119 Cost.**” (Corte cost., sent. n. 176 del 2012).*

La disciplina del fondo di solidarietà comunale dell’art. 1, comma 380 ss., L. n. 228/2012 è contraria agli artt. 3, 5, 119, commi 1, 3 e 4, e art. 120, Cost. sotto molteplici profili:

- a) la definizione dell’entità finanziaria del fondo è completamente slegata dal parametro del finanziamento integrale delle funzioni attribuite agli enti locali chiaramente indicato dall’art. 119, comma 4, Cost.; essa viene determinata dalla disposizione censurata, con riferimento all’anno 2014, nella misura casuale di euro 6.647.114.923,12, senza la benché minima connessione con il “costo” delle funzioni che le autonomie locali sono chiamate a sostenere;*
- b) la legge non contiene alcun criterio, neppure minimo, idoneo a chiarire le modalità attraverso le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il d.p.c.m. previsto dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. n. 228/2012, determina la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun Comune, consegnando una sorta di “delega in bianco” al Governo – che è autorizzato a modellare l’istituto perequativo a suo completo piacimento e in funzione dei propri*

- risparmi – “delega in bianco” che, tuttavia, è assolutamente incompatibile con la prerogativa costituzionale di autonomia finanziaria degli enti locali;*
- c) la definizione delle quote finali del fondo a beneficio dei singoli Comuni è completamente priva di aggancio al parametro costituzionale della “minore capacità fiscale per abitante” che, invece, dovrebbe costituire il fondamento, e al tempo stesso l’obiettivo, del sistema di perequazione;*
- d) la disposizione impugnata, anziché incrementare le risorse a disposizione dei Comuni con minore capacità fiscale per abitante in modo da consentirgli l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza – così come dovrebbe essere in base al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 119, Cost – sottrae loro risorse indispensabili, costringendoli ad incrementare l’imposizione locale, secondo un meccanismo di difficile comprensione logica, in virtù del quale, nella migliore delle ipotesi, ciò che un Comune ottiene in “restituzione” a titolo di distribuzione delle quote del fondo è sempre meno di quanto ha dovuto corrispondere a titolo di quota di alimentazione del fondo;*
- e) la mancata esplicitazione di criteri per la definizione del gettito dell’IMU per ciascun Comune, elemento fondamentale volto alla determinazione della quota di alimentazione del fondo e della finale quota di spettanza, genera, nel caso di gettito sovrastimato ovvero sottostimato, clamorose sperequazioni, alterando in maniera potenzialmente assai significativa e disorganica tra i vari Comuni la reale incidenza sul bilancio comunale della relativa “trattenuta” e, specularmente, l’omogenea partecipazione di ciascuno di essi al finanziamento del fondo; essa, inoltre, si risolve in una pura astrazione in contrasto con la finalità costituzionale di ridurre le differenze tra i territori con “minore capacità fiscale per abitante”, espressione, quest’ultima, che postula un*

accertamento in concreto della capacità di riscossione effettiva di ciascun ente;

- f) il sistema prefigurato dal legislatore che in questa sede si denuncia contrasta, in ultima analisi, oltreché con il parametro dell'art. 119, Cost. e con il principio dell'eguaglianza per le ragioni sopra riferite, anche con il principio di ragionevolezza in quanto rappresenta una vistosa elusione della disciplina costituzionale sulla perequazione che "tradisce", quale unico vero fine, un contenimento della spesa statale attraverso l'imposizione degli obblighi di solidarietà a carico dei soli enti locali, i quali, a questo scopo, sono unilateralmente privati di risorse proprie e fondamentali per l'esercizio delle loro funzioni e questo a fronte, oltretutto, dell'obbligo di "equilibrio di bilancio", introdotto nel comma 1 dell'art. 119, Cost. con la L. cost. n. 1/2012;*
- g) la disciplina censurata lede, infine, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, Cost., che deve soprassedere ai rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali che compongono la Repubblica, privando queste ultime di risorse imprescindibili per l'esercizio delle loro funzioni.*

Alla luce delle precedenti considerazioni, attesa la sussistenza dei requisiti prescritti in termini di rilevanza e non manifesta infondatezza, si insiste affinché codesto ecc.mo TAR del Lazio voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 380 e ss., L. n. 228/2012, nella parte in cui tali disposizioni istituiscono e disciplinano il fondo di solidarietà comunale, per contrasto con gli artt. 3, 5, 119, commi 1, 3 e 4, e art. 120, Cost. sotto i profili dedotti.

** * **

=B=

Illegittimità del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 in proprio ed in via derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 444, della L. n. 232/2016. Violazione degli art. 3, 5, 97, 119, commi 1, 3 e 4, e art. 120 Cost. Violazione della sentenza della Corte Costituzionale del 6 giugno 2016, n. 129.

Invalidità degli atti impugnati con il ricorso originario ed in epigrafe indicati derivata dall'illegittimità del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 in proprio ed in via derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 444, della L. n. 232/2016 sotto i predetti profili

La sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 135 del 2012, in quanto "2.3 *L'impugnato art. 16, comma 6, del D.L. n. 95 del 2012, indicando gli obiettivi di contenimento delle spese degli enti locali, si pone come principio di coordinamento della finanza pubblica, che vincola senz'altro anche i Comuni. Nessun dubbio che, come già ripetutamente affermato da questa Corte (sentenze n. 65 e n. 1 del 2016, n. 88 e n. 36 del 2014, n. 376 del 2003), le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012).*

Vero è che i procedimenti di collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla

determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche eventualmente sulla base di una sua decisione unilaterale, al fine di assicurare che l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali (ex multis, sentenze n. 82 e 19 del 2015). Ma tale condizione non può giustificare l'esclusione sin dall'inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati, tanto più se il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per i consumi intermedi.

In effetti, non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice rimettente, che nella nozione di "consumi intermedi" possono rientrare non solo le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo - ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze dell'amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, le spese sostenute per l'erogazione di servizi ai cittadini. Si tratta, dunque, di un criterio che si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell'impiego delle risorse finanziarie.

Dati questi elementi di ambiguità, si deve ritenere che il ricorso al criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi come parametro per la quantificazione delle riduzioni delle risorse da imputare a ciascun Comune possa trovare giustificazione solo se affiancato a procedure idonee a favorire la collaborazione con gli enti coinvolti e a correggerne eventuali effetti irragionevoli. Il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi non è dunque illegittimo in sé e per sé; la sua illegittimità deriva dall'essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure

concertate o in ambiti che consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione.

Né si deve sottovalutare il fatto che la disposizione impugnata non stabilisce alcun termine per l'adozione del decreto ministeriale che determina il riparto delle risorse e le relative decurtazioni. Un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione".

Il Ministero (sia in sede di proposta presentata alla Conferenza Stato - Città ed autonomie locali sia in sede di adozione del decreto ministeriale del 2 maggio 2017) non ha fatto corretta applicazione di quanto statuito dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 129/2016.

Innanzitutto, con il decreto (e gli atti presupposti) il Ministero ha chiaramente inteso mantenere lo *status quo* con ciò eludendo il precetto della Corte Costituzionale e questo sotto un duplice profilo.

Da un lato, infatti, interviene su esercizi finanziari già trascorsi il che non si può ritenere possibile alla luce di quanto statuito dal Giudice delle Leggi ("*Un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione*").

Dall'altro lato, né il decreto ministeriale del 2 maggio 2017 né gli atti prodromici al medesimo in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, il Ministero

hanno mai posto in discussione non solo le modalità di ripartizione del *quantum* complessivo del contenimento della spesa pubblica ma neppure il parametro utilizzato in via principale delle spese sostenute per i consumi intermedi il quale non è mai stato minimamente messo in discussione.

Senonché la Corte Costituzionale è stata chiarissima a rilevare che *"il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per i consumi intermedi. In effetti, non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice rimettente, che nella nozione di "consumi intermedi" possono rientrare non solo le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo - ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze dell'amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, le spese sostenute per l'erogazione di servizi ai cittadini. Si tratta, dunque, di un criterio che si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell'impiego delle risorse finanziarie. Dati questi elementi di ambiguità, si deve ritenere che il ricorso al criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi come parametro per la quantificazione delle riduzioni delle risorse da imputare a ciascun Comune possa trovare giustificazione solo se affiancato a procedure idonee a favorire la collaborazione con gli enti coinvolti e a correggerne eventuali effetti irragionevoli. Il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi non è dunque illegittimo in sé e per sé; la sua illegittimità deriva dall'essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure concertate o in ambiti che consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione".*

Il decreto del 2 maggio 2017 mantiene inalterato il parametro suddetto come parametro principale e non sussidiario.

In effetti il Ministero neppure ha fatto lo sforzo di individuare altri parametri principali costituzionalmente compatibili, siccome imponeva la sentenza n. 129/2016.

Ma, a ben vedere, è lo stesso art. 1, comma 444 della L. n. 232/2016 che, in violazione dei principi costituzionali in epigrafe indicati e della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, non ha minimamente inteso mettere in discussione il parametro principale la cui irragionevolezza e contrarietà alla Costituzione era stata, invece, messa bene in evidenza dal Giudice delle Leggi.

Sia l'art. 1, comma 444 della L. n. 232/2016 che il decreto ministeriale del 2 maggio 2017 ledono, infatti, l'autonomia finanziaria e il buon andamento dell'amministrazione dell'ente e violano il principio di leale collaborazione sia perché continua ad individuare nei "consumi intermedi" il criterio principale per la determinazione della quota di riduzione delle risorse da trasferire, senza decurtare da detti consumi le spese sostenute per i servizi ai cittadini; sia perché continua a ricorrere ad un criterio (i consumi intermedi) diverso da quello previsto dalla disposizione costituzionale per il fondo perequativo (minore capacità contributiva per abitante).

Infine, il decreto ministeriale del 2 maggio 2017 (anche qui, previa occorrendo remissione al Giudice delle Leggi della questione di legittimità costituzionale sotto i profili rubricati dell'art. 1, comma 444 della L. n. 232/2016, qualora si dovesse ritenere che la procedura seguita trovi il suo giuridico fondamento nella norma suddetta) è stato adottato in assenza di reali tentativi di coinvolgimento degli enti interessati. Stante il principio costituzionale di leale collaborazione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 ha previsto che vi fosse una reale

ed effettiva procedura di concertazione con gli Enti locali. Non ha certo inteso la sentenza del Giudice delle leggi avallare ciò che, invece, è avvenuto, ossia una unilaterale, mera, riproposizione delle decisioni ministeriali che sono state poi recepite nel decreto del 2 maggio 2017, sulle quali la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali non ha avuto alcuna effettiva possibilità di concertazione o, anche solo, di incidere. Di fatto il Ministero ha presentato in sede di Conferenza uno schema di decreto "blindato" che manteneva il parametro dei consumi intermedi quale parametro principale/esclusivo di riferimento che doveva comunque passare, anche con il solo decorso del termine di legge. Ma questo non era lo spirito e la volontà di quanto statuito dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 129/2016 la quale è stata, in definitiva, elusa dal decreto ministeriale impugnato (ed anche dall'art. 1, comma 444, della L. n. 232/2016).

Da ciò la sussistenza dei vizi rubricati che, previa occorrendo, rimessione della questione di legittimità costituzionale sotto i profili rubricati dell'art. 1, comma 444 della L. n. 232/2016, si riflettono anche sugli atti impugnati con il ricorso originario, stante la finalità del decreto ministeriale del 2 maggio 2017 (e degli atti presupposti) di mantenere inalterato lo *status quo* determinato dagli atti impugnati suddetti.

P.Q.M.

Voglia codesto ecc.mo TAR del Lazio, eventualmente previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 380 e ss., L. n. 228/2012, per contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 119, commi 1, 3 e 4, e art. 120, Cost., accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi.


In via istruttoria, si chiede che codesto ecc.mo TAR del Lazio ordini alle Amministrazioni intimare la produzione della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 16 giugno 2014.

Con vittoria delle spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mm., recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", si dichiara che il presente atto di motivi aggiunti, non contenendo domande nuove e comunque non ampliando l'oggetto sostanziale del giudizio, risulta esente dal pagamento del contributo unificato (cfr. Sentenza Corte U.E., Quinta Sezione, 6 ottobre 2015, causa C - 61/14, secondo la quale, laddove siano gli stessi *"i motivi dedotti ... nel contesto dello stesso procedimento"* *"Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato doli 'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi"*; v. T.R.G.A Trento, Sez. I, n. 148 del 2016, par. 5.7.2., sulle modalità di esenzione diretta in sede di accertamento).

Genova, 13 luglio 2017

Avv. Marco Barilati


Avv. Pietro Picocchi


Avv. Luca Gabrielli

RELATA DI NOTIFICA

Per conto del Comune di Alba (CN), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, come in atti rappresentato, difeso, nonché domiciliato, io sottoscritto Avv. Pietro Piciocchi con studio in Genova, Corso Torino, 30/18, ho notificato il sopra esteso ricorso per motivi aggiunti, in forza di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova in data 10 novembre 2011, ai sensi dell'art. 7, legge n. 53/1994:

- al **Presidente del Consiglio dei Ministri** e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76780880214-1 (avviso di ricevimento n. 76785311592-9), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 746.

timbro postale




Avv. Pietro Piciocchi


- alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76780880213-0 (avviso di ricevimento n. 76785311591-8), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 747.

timbro postale



Avv. Pietro Picocchi



- al **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76780880212-8 (avviso di ricevimento n. 76785311590-7), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 748.

timbro postale



Avv. Pietro Picocchi



- al **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76780880211-7 (avviso di ricevimento n. 76785311589-5), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 749.

timbro postale



Avv. Pietro Picciocchi



- alla **Conferenza Stato Città ed autonomie locali**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito presso la sua sede in Roma, Via della Stamperia, 8 (00187) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76780880215-2 (avviso di ricevimento n. 76785311593-0), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 750.

timbro postale



Avv. Pietro Picciocchi



- alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato Città ed autonomie locali**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76780880216-3 (avviso di ricevimento n. 76785311594-1), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 751.

timbro postale




Avv. Pietro Picciocchi



- al Comune di **Albera Ligure** (AL), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, e tale notifica ho eseguito presso la sede legale in Albera Ligure (AL), Via Roma, 1 (15060) mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76780880222-1 (avviso di ricevimento n. 76785311595-2), dall'Ufficio postale di Genova 7 in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 752.

timbro postale



Avv. Pietro Piciochi

N. Raccomandata

76780880214-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex wetsite) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		
DESTINATARIO	c/o EX LEGE PRESSO AVV. CANRA GEMELLI DELLO STATO	
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI	12
C.A.P.	ROMA	N° CIV. RM
	COMUNE	PROV.
COMUNE DI ALBA		
Avv. PIETRO PICIOCCHI		
MITTENTE	Corso Torino, 30/18	
VIA / PIAZZA	16129 GENOVA	
C.A.P.	Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973	
	COMUNE	N° CIV. PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 219
 Causale: AG 13/07/2017 16:21
 Peso gr.: 97 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 0489: 767853115929 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76780880213-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex wetsite) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN		
DESTINATARIO	PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
	c/o EX LEGE PRESSO AVV. CANRA GEMELLI DELLO STATO	
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI	12
C.A.P.	ROMA	N° CIV. RM
	COMUNE	PROV.
COMUNE DI ALBA c/c		
Avv. PIETRO PICIOCCHI		
MITTENTE	Corso Torino, 30/18	
VIA / PIAZZA	16129 GENOVA	
C.A.P.	Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973	
	COMUNE	N° CIV. PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 223
 Causale: AG 13/07/2017 16:25
 Peso gr.: 97 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 0489: 767853115918 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76780880212-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex wais1e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO E LEGALE RAPP. P.T. P. DE LA LEGE PRESS.		
DESTINATARIO	AVVOCATA GENERALE DELLO STATO	
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI	N° CIV. 12
C.A.P. 00186	ROMA	PROV. RM
COMUNE COMUNE DI ALBA c/g		
Avv. PIETRO PICIOCCHI		
MITTENTE	Corso Torino, 30/18	
	16129 GENOVA	
VIA / PIAZZA	Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973 N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrassegnare la casella interessata		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 28102

Sez. 03

Operaz. 222

Causale: AG

13/07/2017 16:24

Peso gr.: 97

Tariffa € 7.95

Affr. € 7.95

Serv. Agg.: AR

Cod. Ball. (accettazione manuale)

767853115907

TASSE

N. Raccomandata

76780880211-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex wais1e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO E LEGALE RAPP. P.T. C/G EX LEGE PRESS		
DESTINATARIO	AVVOCATA GENERALE DELLO STATO	
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI	N° CIV. 12
C.A.P. 00186	ROMA	PROV. RM
COMUNE COMUNE DI ALBA c/g		
Avv. PIETRO PICIOCCHI		
MITTENTE	Corso Torino, 30/18	
	16129 GENOVA	
VIA / PIAZZA	Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973 N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrassegnare la casella interessata		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 28102

Sez. 03

Operaz. 217

Causale: AG

13/07/2017 16:18

Peso gr.: 97

Tariffa € 7.95

Affr. € 7.95

Serv. Agg.: AR

Cod. Ball. (accettazione manuale)

767853115895

TASSE

N. Raccomandata

76780880215-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v. 1515) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	CONFERENZA STATO CITA' ED AUTONOMIE LOCALI IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRE.	
	VIA / PIAZZA	VIA DELLA STAMPERIA 8
	C.A.P.	00187 ROMA PROV. RM
MITTENTE	Avv. PIETRO PICIOCCHI	
	VIA / PIAZZA	Corso Torino, 30/18 16129 GENOVA
	C.A.P.	Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973 PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 221
 Causale: AG 13/07/2017 16:23
 Peso gr.: 97 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 540: 767853115930 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76780880216-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v. 1515) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA STATO CITA' ED AUTONOMIE LOCALI IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRE. C/O EX LEGE PRESS. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	
	VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI 12
	C.A.P.	00186 ROMA PROV. RM
MITTENTE	Avv. PIETRO PICIOCCHI	
	VIA / PIAZZA	Corso Torino, 30/18 16129 GENOVA
	C.A.P.	Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973 PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 28102 Sez. 03 Operaz. 220
 Causale: AG 13/07/2017 16:22
 Peso gr.: 97 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 540: 767853115941 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76780880222-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex wares) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	COMUNE DI ALBERA LIGURE IN PERSONA DEL SINDACO E USGAE RAPP. P.T.		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA ROMA		1
	N° CIV.		
C.A.P.	15060	ALBERA LIGURE	AL
	PROV.		
MITTENTE	Avv. PIETRO PICCIOCHI		
	CORSO TOFFINO, 30/18		
VIA / PIAZZA	16129 GENOVA		
	Tel. 010-584444 - Fax 010-8985973		
C.A.P.	16129 GENOVA		
	PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 28102

Sez. 03

Operaz. 218

Causale: AG

13/07/2017 16:20

Peso gr.: 97

Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Serv. Agg.: AR

Cod. PAR: 767853115952

TASSE

(accettazione manuale)

N° 746 del cronologico: **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con raccom. n° (vedi retro) dall'U.F. di GENOVA 7 il 13/7/2017
 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CP EX LEGE PRESS AVVOCATURA GENERALE
 diretto a DELLO SPATTO VIA DEI FORROGHESI 12, 00186 ROMA (RM)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario soggetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) Firma del destinatario o della persona abilitata <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta ricezione (12) con raccomandata n. _____ del _____ 2017 (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> imnesso avviso casella comp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> indoneità della persona abilitata <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> imnesso avviso casella comp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione del receipt al recapito _____ data _____ firma _____	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 19 LUG 2017 Bollo dell'ufficio di partenza Bollo dell'ufficio di destinazione (1) Qualità investita dal magistrato sociale (2) Direzione Provinciale del Lavoro (3) Tribunale (4) Tribunale (5) Tribunale (6) Tribunale (7) Tribunale (8) Tribunale (9) Tribunale (10) Tribunale (11) Tribunale (12) Tribunale (13) Tribunale

Posteitaliane Servizio Notificazioni Atti Giudiziali (Amministrativi) AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata N° 76780880214-1 (Vedi avvertenze per gli uffici) Mod.04.100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - S(L) 31	AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata dal plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.
AG  76785311592-9	AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a _____ (compilare in stampato o ma/uccello) COMUNE DI ALBA Avv. PIETRO PICIOCCHI Corso Torino 30/18 16129 GENOVA Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973 U ASSANOTTI 48/6

N° 747 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **GENOVA 7** il **13/7/20**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 diretto a **DEI MINISTRI E LEGALI RAPP. PAT. 4/2 EX LEGE PRESSO AVVOCATA GENOVA DEL SAIA**
 Via DE' PORCOCHESSI 12 00136 ROMA (RM)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO
 Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata
 Destinatario persona fisica (anche se dichiarata inabile)
 Destinatario persona giuridica
 Curatore fallimentare (2)
 Domiciliatario (3)
 Familiare convivente (4)
 Addetto alla casa (5)
 Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
 Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
 Delegato dal direttore del (8)
 Delegata dal comandante del (corpo e reparto)
 (firma del destinatario o della persona abilitata)
 Analfabeta Impossibilitato a firmare
 Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna
 Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n° _____ del _____
 (data e firma dell'addetto al recapito)

MANGATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO
PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO
 del plico di firmare il registro di consegna (9)
PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA
 In qualità di (10)
 del plico di firmare il registro di consegna
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO
 mancanza inidoneità delle persone abilitate
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)
PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO
PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
 spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n° _____ del _____
 sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____

RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
 data _____
 (firma del destinatario o di un suo delegato)
 (controllo firma dell'impiegato postale)
 Bollo da apporre all'atto della consegna
 11-7-20

(1) Qualità rivestita dal raccomandante legale
 (2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni a responsabilità limitata
 (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona determinata ufficio
 (4) Padre, figlio, nipote, ecc.
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, ausiliario persona che conviva col destinatario (non convivente addetto alla casa)
 (6) Segretario, impiegante, (7) Via piazza, corso, n°
 (8) Caserma, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc.
 (9) Escluso al ritiro del plico, che quindi non viene consegnato
 (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8)
 (11) L'adempimento è prescinso soltanto nel caso di tentativo recepito al primo indirizzo
 (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 290/82 e successive modifiche
 (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 290/82 e successive modifiche

Posteitaliane
 Servizio Notificazioni (Atti Giudiziarî/Amministrativi)

AVVISO DI RICEVIMENTO
 dell'atto spedito con raccomandata
 N° **76780880213-0**
 (Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Mod.0423L - Ed.12/10 - S1 (3)

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

BOHINE DI ALBA
Avv. PIETRO PICIOCCHI
 Corso Torino, 30/18
 16129 GENOVA
 Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973

AG  76785311591-8

V ASSOCIATI 4/8/6

N° **748** **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con raccomandata (vedi retro) dall'U.P. di **GENOVA** il **13/7/2017**
 del cronologico **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN PERSUA DEL MINISTRO E USMIE TUPP PT.**
 diretto a **EX UGE PRESSO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO SPAZIOVA DEL PORTOGHESI 12, 00186 ROMA (RM)**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	IRTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (1) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (2) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto per ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante (9) (compete perano) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA <input type="checkbox"/> in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> o mancanza <input type="checkbox"/> indifferenza <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> amesso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> amesso avviso cassetta consegna dello stabile in indirizzo (11)	(firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma del impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità, qualità del rappresentante legale (2) Di società per azioni in amministrazione straordinaria o responsabilità limitata (3) Avvocato, procuratore, notaio, amministratore delegato, persona determinata unico (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Dipendente collaboratore familiare, familiare (unico) persona che convive con il destinatario, o convivente addetto alla casa (6) Segretario, dipendente (7) Via, piazza, corso, ecc. (8) Capere, famiglia, casolare, casa di troce, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al titolo del plico con cui è not. viene consegnato (10) Qual. n. n. n. (1) (6) (7) (8) (11) L'adempimento è verificato soltanto nel caso di rifiuto ricevuto al primo indirizzo (12) Al sensi dell'art. 7, legg. n. 300/82 e successive modifiche (13) Al sensi dell'art. 6, legg. n. 300/82 e successive modifiche
PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata (data e firma dell'addetto al recapito)	(data e firma dell'addetto al recapito)	(data e firma dell'addetto al recapito)

Posteitaliane
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO
 dell'atto spedito con raccomandata

N° **76780880212-8**
 (Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. 04/100A - EP2054/EP2055 - Mod. 0/2315 - Ed. 12/10 - GI (101)

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di partenza



AG



7678531.1590-7

AVVISO DI RICEVIMENTO
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

COMUNE DI ALBA
 c/o
Avv. PIETRO PICIOCCHI
 Corso Torino, 30/48 -
 16129 GENOVA
 Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973

J. ASSANZIO 18/6

N° 749 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GENOVA il 13/11/2011
 MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO E LEGGE RAPP. PT. 26 EX US
 diretto a PRESS. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI, 12, 00186 ROMA (RM)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>13/11/2011</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di _____ <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) di _____ (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n° _____ del _____ (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input checked="" type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input checked="" type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n° _____ del _____ sottoscritta _____ data _____ dell'ufficio di _____ recapito _____ firma _____	data _____ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 19 NOV 2011 (contromarka stampata postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualora rivestita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, di Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona determinata (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, domestico, cuoco, persona che conviva col destinatario (non convivente), convivente, addetto alla casa. (6) Esponente sindacale (7) Ufficio di pubblica amministrazione, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (8) Equivalente al titolo del plico, che quindi non viene consegnato (9) Ved. note (4), (5), (6), (7), (8) (10) L'assenso è richiesto soltanto nel caso di ritardo rispetto al primo indirizzo (11) Ai sensi dell'art. 7, legge n° 890/82 e successive modifiche (12) Ai sensi dell'art. 8, legge n° 890/82 e successive modifiche

Posteitaliane Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata N° <u>76780880211-7</u> (vedi avvertenze per gli uffici)	Bollo dell'ufficio di partenza
Mod. DA156A/EP2054/EP2055 (Mod. DA10-23) - EP 42/10/791 (3)	AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.
AG  76785311589-5	Bollo dell'ufficio di distribuzione AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a _____ (completare in stampatello o a mano) COMUNE DI ALBA <i>e/p</i> Avv. PIETRO PICIOCCHI Corso Torino, 30/18 16129 GENOVA Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973 <i>J. ASSAROTTI 4/8/6</i>

GENOVA 7 13/7/1986

N° 751 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racco. n° (vedi retro) dall'U.P. di **GENOVA**

del cronologico **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA STATO CITA' ED AUTONOMIE LOCALI**

diretto a **IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGGE RAPP. PT. 07 EX LEGE PRESS AMM. CIVITA' GENOVA DEL 21/11/85**

VIA DEL PORTOGHESE 12 50136 ROMA (RM)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata abilitata) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla funzione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto (9) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> da plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Su <input type="checkbox"/> in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> annesso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> indolenza <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> annesso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITA' DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO <input type="checkbox"/> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata <input type="checkbox"/> del	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (conferma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (14) (1) Qualora investita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni a Responsabilità Limitata (3) Avvocato, procuratore legale, delegatario, persona designata ufficio (4) Padre, fratello, nipote ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario, maggiordomo, portiere addetto alla casa (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n° (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Entrata al ritiro del plico che quando non viene consegnato (10) Vedovine (4), (5), (6), (7), (8) (11) L'adempimento è rinviato soltanto nel caso di ritardo rispetto al primo tentativo (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 80/82 e successive modifiche (13) Ai sensi dell'art. 3, legge n. 80/82 e successive modifiche
<input type="checkbox"/> Annullata <input type="checkbox"/> impossibilitata a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n° _____ del _____ (data e firma dell'addetto al recapito)	Autrice data del recapito firma	

Posteitaliane
Servizio Notificazioni/Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76780880216-3
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod. 04100A-EP2054 (EP2055 - Mod. n. 231 - Ed. 12/86 - S.I. 3)

Bollo dell'ufficio di distribuzione	AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a
	(compilare in stampatelo maiuscolo)
 AG 76785311594-1	COMUNE DI ALBA Avv. PIETRO PICIOCCHI - Corso Torino, 30/18 - 16129 GENOVA Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973 J. ASSANOVA 4/8/86

N° 752

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con rac. n° (vedi retro) dall'U.P. di


GENOVA 7 13/7/2017

dal cronologico COMUNE DI ALBERA LIGURE IN PERSONA DEL SINDACO E LEGUME RPPD PT
diretto a VIA ROMA 3, 15060 ALBERA LIGURE (AL)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata 18/7/17 <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo o reparto <input checked="" type="checkbox"/> Firma del destinatario o della persona abilitata <input type="checkbox"/> Anagrafata <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritratto il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA <input type="checkbox"/> in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> ammissivo porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immissivo avviso cassetta contig. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza di idoneità delle persone abilitate <input type="checkbox"/> arrivo avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immissivo avviso cassetta contig. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedisce comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata	firma del destinatario o di un suo delegato (Contrattema del triplicato plico) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità in base del rappresentante legale (2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni a Responsabilità limitata (3) Avvocato procuratore legale designato persona determinata unico (4) Parte moglie ripote ecc. (5) Domestico collaboratore familiare, cameriere o altra persona che conviva col destinatario (6) Portiere o portinai o concorrente addetto alla casa (7) Via Piazza ecc. (8) Via Piazza ecc. (9) Equivale al ritiro del plico che quindi non viene consegnato (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8) (11) L'adempimento è presunto soltanto nel caso di ritiro ricevuto al primo indirizzo (12) Ai sensi dell'art. 7 legge n. 800/82 e successive modifiche (13) Ai sensi dell'art. 8 legge n. 800/82 e successive modifiche
Spedisce comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata 18/7/17 (dalla firma dell'addetto all'atto)	data dell'ufficio di ricezione firma	Bollo dell'ufficio di partenza 13/7/17

Posteitaliane
 1459
AVVISO DI RICEVIMENTO
 dall'atto spedito con raccomandata
 N° 76780880222-1
 (Vedi avvertenza per gli uffici)

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso

Mod. 14100A - EP 2014/EP 2005 - Modello 231 - Ed. 1/2016 - S.I.G.
 AG

 76785311595-2

Bollo dell'ufficio di distribuzione
AVVISO DI RICEVIMENTO
 da restituire a:
 (compilare in stampatello maiuscolo)
COMUNE DI ALBA
 e/s
Avv. PIETRO PICIOCCHI
 Corso Torino, 30/18
 16129 GENOVA
 Tel. 010 584444 - Fax 010 8985973

20717